

COMUNE DI VENTASSO

**RELAZIONE TECNICA ALLA RAZIONALIZZAZIONE
PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20,
commi 2 e 4
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175**

ALLEGATO B

PREMESSA

Il Comune di Ventasso, come previsto dell'art. 20 T.U.S.P., ha provveduto ad approvare, in data 19.12.2023 con deliberazione consiliare n. 42, un'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31.12.2022, individuando quelle che sono da alienare od oggetto di misure di razionalizzazione.

Con tale provvedimento si è deliberato di:

- mantenere le seguenti partecipazioni dirette:

- 1) Agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale srl;
- 2) Lepida scpa;
- 3) Iren spa (società quotata in borsa per la quale non viene compilata la scheda di ricognizione)

Nella stessa deliberazione venivano previste le seguenti misure di razionalizzazione:

- conferma della dismissione delle quote azionarie delle società Piacenza Infrastrutture spa, attraverso l'esercizio del recesso, secondo le disposizioni in materia del Codice Civile ed in ottemperanza al DLgs 175/20216, in assenza di novità normative che ne consentano il mantenimento in deroga alle norme previste nel TUSP;
- conferma dell'azione di contenimento dei costi relativamente alla procedura di rinegoziazione di strumenti finanziari derivati della società Agac Infrastrutture spa.
- conferma dell'azione di cessione della quota detenuta in S.I.T. srl.

LE SOCIETA' INDIRETTE di ACT

Il Comune di Ventasso detiene partecipazioni indirette per il tramite del proprio organismo controllato Consorzio ACT che, essendo amministrazione pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 1, è tenuto autonomamente ad approvare la razionalizzazione periodica ai sensi dell'articolo 20 del TUSP. Tale obbligo è stato ribadito anche negli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche predisposti congiuntamente dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti pubblicate sul sito internet del MEF.

Il Comune prende atto del provvedimento del Consorzio predisposto annualmente.

Tali partecipazioni al 31.12.2023 sono:

- Trasporti integrati e logistica S.r.l. partecipata da ACT al 100%;
- Società emiliana trasporti autofiloviari - SETA S.p.A. partecipata da ACT al 15,421%;
- Trasporto passeggeri emilia-romagna - TPER S.p.A. partecipata da ACT al 3,061%;
- Autobrennero A22 S.p.A. partecipata da ACT al 0,3258%.

Per il tramite della propria controllata Trasporti integrati e logistica S.r.l., inoltre, ACT deteneva alla data del 31.12.2023, n.2 partecipazioni indirette:

- Consorzio Tea (89,81%)
- Consorzio C.A.T (37,56%)

La presente Relazione Tecnica così come prevista dall'articolo 20 commi 2 e 4 del TUSP rappresenta una relazione sullo stato d'attuazione della razionalizzazione periodica approvata con atto di Consiglio Comunale n. 42 del 19.12.2023, con l'esposizione dei risultati conseguiti e dei tempi e modalità di attuazione.

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Cessione delle quote azionarie tramite l'esercizio del recesso societario

Piacenza Infrastrutture SPA

La società rientra nei parametri di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b T.U.S.P. in quanto non ha dipendenti, quindi, ai sensi degli articoli 24, comma 1 e 20, comma 1, deve essere oggetto di una razionalizzazione, fusione o soppressione; inoltre svolge attività analoghe a quelle della società Agac Infrastrutture (articolo 20, comma 2, lettera c).

Si tratta di società costituita ai sensi di legge, proprietaria delle reti idriche, la partecipazione del Comune di Ventasso non è giustificata in quanto le reti idriche servono il Comune di Piacenza.

Azioni approvate nella revisione straordinaria e confermate nelle razionalizzazioni periodiche 2018-2019-2020-2021-2022-2023	<p>Descrizione delle azioni approvate ed effettuate in merito alla alienazione della partecipazione e al recesso dalla società</p> <p>Con il provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni approvato con atto di C.C. n. 41 del 28/09/2017 è stata deliberata la cessione delle quote azionarie ad altri Enti Pubblici.</p> <p>In considerazione della complessità delle procedure per pervenire alla alienazione e poiché tutti i comuni reggiani soci della società hanno deliberato la cessione delle quote, con atto consiliare n. 56 del 28/05/2018 è stata stipulata una convenzione tra Provincia di Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia e comuni aderenti soci di Piacenza Infrastrutture che prevede l'affidamento al Comune di Reggio Emilia di tutte le funzioni e competenze inerenti la dismissione delle azioni con piena delega ad agire in nome per conto di tutti i comuni reggiani.</p> <p>In data 28/06/2018, con Determina Dirigenziale n. 1033, è stata pubblicata la manifestazione di interesse per l'acquisizione delle azioni della società detenute da tutti i comuni reggiani soci, che ha avuto esito negativo, in quanto non sono pervenute domande nei termini.</p> <p>In data 11/09/2018, con Determina Dirigenziale 1384, si è preso atto dell'esito negativo della procedura e si è prevista la possibilità di procedere all'esercizio della negoziazione diretta così come previsto dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 135 del 25/9/2017.</p> <p>In considerazione della natura interamente pubblica della società, in data 13/09/2018 è stato richiesto, tramite lettera trasmessa via PEC al Comune di Piacenza, socio di maggioranza della società, l'interesse ad intraprendere una trattativa diretta per l'acquisizione dell'intero pacchetto azionario. Tale richiesta è stata accolta dal Comune di Piacenza con lettera prot. n. 116809 del 08/10/2018 e sono attualmente in corso le valutazioni per addivenire ad un accordo.</p> <p>Nel corso dell'esercizio 2020 è continuato il confronto per addivenire alla cessione della società.</p> <p>In data 26/11/2020 con lettera protocollo n. 196929 è stata inviata al Comune di Piacenza una richiesta di nuovo confronto per intraprendere una trattativa diretta per la cessione della società che si è svolto in data 19/11/2021.</p> <p>Il D.L. 25.05.2021, n. 73 all'articolo 16, comma 3 bis, ha introdotto il comma 5 ter dell'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016, il quale stabilisce che "Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019".</p> <p>La società Piacenza Infrastrutture, anche nel 2022, ha chiuso l'esercizio con un risultato economico positivo pari ad euro 583.244 che si aggiunge ai risultati positivi degli anni precedenti.</p> <p>Il Comune quindi si era avvalso anche per l'anno 2022 dell'art. 5-ter e 5-bis del TUSP</p>
---	--

	<p>che sospendeva per le società partecipate che avevano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione - l'efficacia, sino al 31 dicembre 2022, dei commi 4 (relativo all'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (che prescrive una sanzione per la mancata alienazione nei termini). Tuttavia, in assenza di novità normative che ne consentissero il mantenimento, nel provvedimento di revisione periodica del 12.12.2022, il Comune ha deliberato la cessione delle quote tramite l'esercizio del recesso societario.</p> <p>Nel corso del 2023 si sono quindi avviate le procedure, inviando alla società ed al Comune di Piacenza in data 12/04/2023 una pec di richiesta di avvio dell'iter del recesso societario secondo quanto previsto dal Codice Civile.</p> <p>L'Amministratore Unico della società, con due distinte comunicazioni pervenute via Pec allo scrivente Comune (PG 225644/2023 del 21.09.2023) e (PG 220914/2023 del 14.09.2023) ha trasmesso i dati di bilancio al 30.06 e comunicato di aver nominato un Collegio, composto da tre professionisti, per la stima del valore aziendale come previsto dalle disposizioni di Legge in merito alle procedure di recesso.</p> <p>Il Comune, in risposta a tali comunicazioni, con Pec trasmessa in data 24.10.2023 (Prot. 250386/2023), ha sollecitato la trasmissione ufficiale della valutazione sul valore aziendale da parte del Collegio incaricato.</p>
--	--

Aggiornamento azioni svolte:

In data 22/05/2024, PEC prot 2024/142206, l'Amministratore Unico della società ha inviato la perizia di stima per un valore di liquidazione delle quote dei soci recedenti quantificato complessivamente per tutti i Comuni Reggiani in euro 734.000,00.

Essendo il valore stimato dall'Amministratore della società notevolmente al di sotto del valore iscritto nel bilancio comunale, valorizzato sulla base dei principi contabili col metodo del patrimonio netto, il Comune di Reggio Emilia, ai fini della propria tutela e di quella dei comuni recedenti per i quali esso è Capofila, ha richiesto all'Amministratore unico della società, con PEC del 29/05/2024, di attendere successive verifiche e valutazioni prima di procedere all'approvazione ed alla successiva liquidazione delle quote secondo quanto valorizzato nella perizia.

Tuttavia nella medesima data del 29/05/2024, l'Amministratore Unico della società ha trasmesso via PEC allo scrivente Comune copia della propria determinazione del 12.05.2024 dove è stato individuato il valore di recesso e l'offerta in opzione agli altri soci non recedenti proseguendo di fatto il percorso individuato dal Codice Civile.

In data 06/06/2024 il Comune di Reggio Emilia ha deliberato in Giunta Comunale l'atto n. 143, con l'obiettivo di contestare il valore di rimborso determinato dalla società a tutela delle Amministrazioni e di richiedere la predisposizione di una controperizia di stima asseverata.

Il Comune ha richiesto alla società Agac Infrastrutture la predisposizione di una perizia sul valore delle quote societarie di Piacenza Infrastrutture Spa. La scelta di richiedere il supporto ad Agac Infrastrutture è stata motivata dal fatto che la società risultava essere il soggetto più idoneo in quanto svolge attività analoga e possiede le competenze necessarie avendo la stessa composizione patrimoniale di Piacenza Infrastrutture. A fronte del supporto richiesto è stato riconosciuto ad Agac Infrastrutture Spa un rimborso di € 14.884,00 onnicomprensivi, con la compartecipazione di tutti i Comuni soci.

In data 07.08.2024, la società Agac Infrastrutture ha trasmesso via Pec la perizia giurata asseverata del valore delle quote societarie della società Piacenza Infrastrutture che stima il valore del 40% delle quote dei soci reggiani tra un minimo di € 5.176.000 ad un massimo di € 12.580.000, valore nettamente superiore a quello indicato dall'AU di Piacenza Infrastrutture.

Contestualmente, con delibera n. 144 del 06/06/2024, la Giunta Comunale di Reggio E. ha incaricato il Servizio Legale a presentare ricorso. Lo stesso Servizio riferisce che, al momento in cui si delibera il presente atto, si è in attesa che il Tribunale di Piacenza nomini l'arbitro unico. Solo successivamente a questi passaggi si potrà avere un quadro più chiaro rispetto ai tempi ed agli esiti della procedura di recesso.

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Contenimento dei costi

Nella razionalizzazione periodica era stata confermata l'azione di contenimento dei costi per:

AGAC INFRASTRUTTURE SPA

La società non rispetta il parametro dei dipendenti del T.U.S.P. (art. 20, co. 2, lett. b) ma la sua attività è indispensabile per l'amministrazione comunale. Pur non avendo dipendenti, l'attività viene svolta direttamente dall'Amministratore unico che si avvale di un contratto di service per gli aspetti amministrativo-contabili.

Per la tipologia societaria Agac Infrastrutture non ha dipendenti e solo un Amministratore Unico, ma non è possibile individuare una sua dismissione o messa in liquidazione in quanto le reti devono restare pubbliche per espresso obbligo normativo e una eventuale internalizzazione, con conseguente assorbimento dei mutui contratti per investimenti sulle reti, non è compatibile con i limiti dell'indebitamento dei Comuni.

Azioni approvate nella revisione straordinaria e confermate nella razionalizzazione periodica 2018-2019-2020-2021-2022-2023	<p>Come già evidenziato nei precedenti piani di razionalizzazione, si prosegue nella procedura di rinegoziazione degli strumenti finanziari derivati. Nel corso del 2015 Agac Infrastrutture ha affidato ad una società specializzata in analisi quantitativa dei prodotti finanziari e degli strumenti derivati l'incarico di analizzare il contratto derivato in essere relativo al mutuo Unicredit.</p> <p>In data 24 maggio 2016 è stato avviato il procedimento di arbitrato volto ad ottenere la nullità del contratto.</p> <p>In data 5 dicembre 2016 è stato nominato dal Tribunale di Milano il presidente del collegio arbitrale. Nei primi mesi del 2017 sono state depositate dalla società e dall'istituto di credito i documenti e le integrazioni di istanze istruttorie. In settembre 2017 gli arbitri hanno ravvisato l'opportunità di procedere con un approfondimento istruttorio e nell'ottobre 2017 sono stati nominati i consulenti tecnici. In luglio 2018 è terminata la fase preparatoria delle operazioni peritali e il consulente ha depositato la C.T.U. definitiva.</p> <p>Nel corso dell'udienza del Collegio del 15 marzo 2019, è stato chiesto alle parti di depositare le memorie conclusionali ed in data 30.11.2019 è stato emesso il lodo che ha riconosciuto alla società un importo di euro 662.167,70 a titolo di risarcimento del danno.</p> <p>In data 20 dicembre 2019 l'assemblea dei soci ha deliberato di ricorrere in appello a seguito dell'esito del lodo. In data 23 dicembre l'amministratore unico ha provveduto a dare mandato alla società specializzata per il ricorso suddetto sottoscrivendo un accordo success free che prevede esclusivamente il pagamento di un compenso variabile sulle somme recuperate/rimborsate e sulle somme risparmiate in futuro.</p> <p>In data 30 luglio 2020 è stato depositato il ricorso presso la Corte d'Appello di Milano e in data 27 ottobre 2021 si è svolta, in modalità cartolare, l'udienza di precisazione delle conclusioni.</p> <p>In data 27 Gennaio 2022 il Tribunale di Milano ha emesso la sentenza respingendo l'impugnativa proposta da AGAC Infrastrutture. In data 5 agosto 2022 la società ha dato mandato alla società di consulenza di procedere con il ricorso in Cassazione.</p>
--	---

Aggiornamento azioni svolte: Ad oggi la Corte di Cassazione non ha ancora fissato la data di udienza per cui non si è in grado di stimare i tempi e gli eventuali risparmi derivanti dall'operazione in quanto non dipendono dalla società.

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Cessione/Alienazione quote

Nel Piano era prevista la cessione/alienazione di:

S.I.T. S.r.l.

La società non produce beni e servizi strettamente necessari per il proseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

La società non produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett.d)

Azioni approvate nella revisione straordinaria e confermate nelle razionalizzazioni periodiche 2018-2019-2020-2021-2022-2023	Descrizione delle azioni approvate ed effettuate in merito alla cessione/alienazione della partecipazione
	<p>Con la legge regionale n. 8 del 9 luglio 2015, a seguito di un referendum consultivo, è stato costituito dal 01/01/2016 per fusione il Comune di Ventasso, con conseguente estinzione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto; il Comune di Ventasso subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici finanziari, patrimoniali attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti enti ora estinti.</p> <p>Il Comune di Ramiseto con nota protocollo n. 1349 del 04/10/2012, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale di Ramiseto n. 9 del 27/04/2012 (con la quale si è disposto di alienare le proprie quote di partecipazione alla società S.I.T. S.r.l. Società Impianti Turistici del Ventasso S.r.l.) ha dato informazione all'organo amministrativo della Società S.I.T., che entro 15 giorni ha comunicato agli altri soci risultanti dal libro soci, dell'avvio del procedimento di alienazione, relativamente al quale, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto della società nessun socio ha espresso la propria volontà di avvalersi dell'esercizio del diritto di prelazione.</p> <p>Con deliberazione di C.C. n. 41 del 28/9/2017 ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 del D.lgs. 19/8/2016 n. 175 come modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017 n. 100. Ricognizione partecipazione possedute-individuazione partecipazione da alienare- determinazioni per alienazione", il Consiglio Comunale di Ventasso ha deliberato di alienare le quote possedute della società S.I.T. S.r.l.</p> <p>Con deliberazione n. 166 di Giunta Comunale del 22/09/2018 sono state individuate le modalità di vendita dell'intera partecipazione azionaria detenuta dal Comune di Ventasso nella Società S.I.T. S.r.l. ed è stato approvato lo schema di Avviso Asta Pubblica.</p> <p>Con determina n. 699 del 2/11/2018 del Responsabile del servizio finanziario è stata indetta asta pubblica per la vendita dell'intera quota di partecipazione detenuta dal Comune in società S.I.T. S.r.l., approvato l'avviso e i relativi allegati, il valore a base d'asta stabilito in € 296,31 pari al valore della partecipazione. Con determinazione n. 807 è stato approvato il verbale di gara con il quale si dichiara la gara andata deserta perché entro i termini fissati dal bando per la presentazione delle offerte, non è pervenuta nessuna offerta. Con lettera e firma del Legale rappresentante dell'Ente, in data 06/12/2018 trasmessa via pec alla società S.I.T., è stata richiesta la liquidazione in denaro della quota di partecipazione posseduta dal Comune di Ventasso in S.I.T. S.r.l. ai sensi dell'art.24 del D.lgs. 175/2019 e s.m.i. in base ai criteri stabiliti dall'art.2437 ter e quarter del Codice civile. La pec trasmessa alla società S.I.T. srl non è stata consegnata perché l'indirizzo pec è stato revocato, il 7/12/2018 è stata inviata richiesta di liquidazione con una raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo della sede legale della società e una raccomandata con ricevuta di ritorno al Presidente del Consiglio di amministrazione della società</p>

	<p>S.I.T. srl.</p> <p>Non è pervenuta al Comune di Ventasso nessuna risposta in merito.</p> <p>In data 25/03/2021 l'ente ha ricevuta comunicazione tramite pec, prot n. 3303, dal Ministero dell'Economia e Finanze avente ad oggetto: Monitoraggio sull'attuazione delle misure di razionalizzazione previste nei piani di revisione straordinaria e periodica delle partecipazioni pubbliche adottati ai sensi degli artt. 24, comma 1, e 20, commi 1 e 2, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica. Partecipazione nella società: "S.I.T. - SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI DEL VENTASSO - S.R.L." 00741830350", nella quale si esprimevano le seguenti considerazioni:</p> <p><i>"da verifiche effettuate anche sulla base delle informazioni pubblicate nel Registro delle imprese, è emerso che la partecipazione sopra indicata risulta ancora detenuta da codesta Amministrazione al 31 dicembre 2019. Inoltre, alla medesima data non risulta sia sopravvenuta una causa di scioglimento della società partecipata né che fosse in atto una procedura di liquidazione. Altresì, dall'analisi dei dati al 31/12/2018 relativi alla società partecipata, è emerso che la partecipazione in questione non rispetta i seguenti parametri indicati nell'art. 20, comma 2, del TUSP, determinando conseguentemente l'obbligo di razionalizzazione della stessa:</i></p> <p>- - -</p> <p><i>Art. 20, comma 2, lettera a), del TUSP - Partecipazioni in società che non svolgono alcuna delle attività ammesse dall'art. 4 del TUSP</i></p> <p><i>Art. 20, comma 2, lettera b), del TUSP - Partecipazioni in società che risultano prive di dipendenti</i></p> <p><i>Art. 20, comma 2, lettera d), del TUSP - Partecipazioni in società che nel triennio precedente hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro (Fatturato 2018: € 15.842; Fatturato 2017: € 8.961; Fatturato 2016: € 6.450)</i></p> <p><i>Allo stesso tempo, è stato verificato che la società partecipata non ha prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2013-2015, per cui la partecipazione non sembra rientrare nell'ambito della disposizione derogatoria di cui all'art. 24, comma 5-bis, del TUSP, introdotto dall'art. 1, comma 723, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). Dall'esame delle informazioni fornite da codesta Amministrazione in sede di rilevazione delle partecipazioni detenute al 31/12/2018, si ricava che è stata chiesta alla società partecipata la liquidazione della quota di partecipazione detenuta. Al riguardo, codesta Amministrazione, in presenza dei presupposti previsti per la liquidazione di tale quota, è invitata a svolgere le attività necessarie al fine di pervenire alla più rapida conclusione della procedura, delle quali vorrà tenere informata la Struttura scrivente."</i></p> <p>È intenzione dell'amministrazione procedere alle attività necessarie per procedere con la cessione/alienazione delle quote.</p>
--	---

Aggiornamento azioni svolte: Nel corso del 2024 si sono valutate le possibili azioni da intraprendere per la possibile cessione della partecipazione detenuta dall'Ente di SIT srl.

Dalla visura camerale, e dagli ultimi bilanci approvati e depositati presso il Registro delle Imprese, si evince il seguente stato della società: *"attiva"*.

L'art. 2484, co. 1 Codice Civile, rubricato come *"Cause di scioglimento"* recita testualmente: *"Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono:*

- 1. per il decorso del termine;*
- 2. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;*
- 3. per l'impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell'assemblea;*

4. per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto disposto dagli artt. 2447 e 2482-ter;
5. nelle ipotesi previste dagli artt. 2437-quater e 2473;
6. per deliberazione dell'assemblea;
7. per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto".

Il successivo art. 2485, co. 1 Codice Civile "Obblighi degli amministratori" stabilisce che "gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 2484. Essi, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi".

L'art. 2485, co. 2 Codice Civile regola l'ipotesi in cui gli amministratori restano inerti al loro dovere di accertare l'esistenza di una causa di scioglimento della società, prevedendo: "Quando gli amministratori omettono gli adempimenti di cui al precedente comma, il tribunale, su istanza di singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con decreto che deve essere iscritto a norma del terzo comma dell'articolo 2484".

L'esame delle informazioni pubbliche estrapolate dal Registro delle Imprese della CCIAA di Reggio Emilia non evidenzia la presenza di nessuna delle fattispecie sopra evidenziate. Ne è di prova infatti, il regolare funzionamento della società che non presenta problematiche di non soddisfacente situazione finanziaria, la regolare attività dell'assemblea dei soci che, convocata almeno una volta l'anno, approva i bilanci - l'ultima assemblea risale al 30.09.2023 con l'approvazione dei bilanci - e continua a dare la fiducia agli amministratori, non risultando infatti iscritti provvedimenti di revoca dell'organo amministrativo.

L'ipotesi del ricorso al Tribunale, affinché quest'ultimo possa accertare una delle cause di scioglimento della società, risulta quindi impraticabile ed esporrebbe l'ente a rischi e costi non giustificabili visto l'esiguo valore della partecipazione in oggetto.

Tuttavia, tra i fatti di rilievo annoverati negli ultimi bilanci depositati presso il Registro delle Imprese, viene evidenziato che la società non esercita più alcun tipo di attività e che è in procinto di essere messa in liquidazione.

L'ente ha contattato nuovamente lo studio commercialista di SIT Srl nel corso dell'anno per avere aggiornamenti a riguardo.

Lo studio dichiara che è stata avanzata un'ipotesi di acquisto della società SIT srl da parte di altra impresa locale e che, a tal fine, si stanno conducendo le opportune valutazioni procedurali ed economiche per addivenire, laddove la maggioranza dei soci risulti favorevole, alla conclusione dell'operazione di cessione dell'azienda. Laddove tale ipotesi trovi concretezza, lo studio ha comunicato che sarebbe successiva intenzione del consiglio di amministrazione di SIT srl porre la stessa in liquidazione.

Tra le possibili azioni per alienare potrebbe esserci la reiterazione dell'indizione di asta pubblica, che si ritiene però avrebbe poco successo, come peraltro la precedente, in quanto chiunque possa essere interessato dovrebbe sostenere, oltre all'esborso della quota, spese notarili ben superiori al valore della stessa per avere una partecipazione dell'1,94% che non si qualificerebbe come partecipazione maggioritaria e quindi di controllo, in una società il cui destino è già stato tracciato, ovvero la più che probabile messa in liquidazione e conseguente cessazione.

Infine, proprio in ragione della percentuale di capitale sociale detenuta dall'ente - 1,94% - non è nemmeno ipotizzabile il ricorso all'ipotesi di cui all'art. 2479, co. 1 Codice Civile che consente a tanti soci, rappresentanti almeno 1/3 del capitale sociale, il potere di sottoporre all'assemblea determinati argomenti, anche in contrasto con la diversa opinione degli amministratori.

Per tutto quanto sopra, specificando ulteriormente che la detenzione della partecipazione non comporta alcun tipo di costo e che, anche a fronte di un'eventuale svalutazione della stessa, l'Ente ha già provveduto ad accantonare l'intera somma in apposito fondo di bilancio, si ritiene pertanto che, ad oggi, la migliore strategia sia quella di attendere notizie circa la possibile cessione della società SIT srl e la conseguente messa in liquidazione e cessazione della stessa.